Num. 91

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

1861

Torino alla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Estero (franco ai confini)	»	50	26	14

TORINO, Sabato 13 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri m. o. 9	Barometro mezzodì	Barometro sera o. 3	Termomet. cent. unito al Barom. matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	Term. cent. esposto al Nord matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	Minim. della notte	Anemoscopio matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	Stato dell'atmosfera matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
12 Aprile	739,94	739,20	738,12	+ 16,6	+ 20,1	+ 21,8	+ 13,0	+ 15,0	+ 17,0	+ 5,?	O.N.O.	O.N.O.	S.O.	Nug. sottili	Nug. sottili	Ser. con.vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 12 APRILE 1861

S. M. con Decreto del 15 dicembre 1860 ha ridonato al Comune di Buonalbergo, provincia di Bologna, l'antico suo nome di Malalbergo, giusta il voto espresso da quel Consiglio comunale con deliberazione dell' 11 maggio 1860.

Con Decreto di S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. in data delli 29 dicembre 1860 venne ridonato al Comune di Torre di Luserna, provincia di Torino, l'antico suo nome di Torre-Pellice, conforme alla domanda fattane dal Consiglio comunale in seduta 23 novembre 1860.

S. M. in udienza del primo corrente mese ha nominato Francesco Lanza dei principi di Butera segretario di legazione di 2.a classe.

Relazione del ministro della guerra a S. M. il Re in udienza 4 aprile corrente, per l'istituzione di Comandi militari nelle Provincie Napolitane e Siciliane, nelle Marche e nell'Umbria.

Sire!

Appena piacque a V. M. di decretare le Provincie dell'ex-reame delle Due Sicilie parte integrante dello Stato Italiano, il riferente ministro della guerra si accinse tosto agli studi necessari per l'istituzione delle medesime, non che di Comandi generali di Divisione e Sotto Divisione militare territoriale, di Comandi militari di piazza, onde provvedervi, per quanto possibile, nelle attuali contingenze, al meglio del servizio.

In conseguenza di siffatti studi egli ha quindi preparato il Decreto che egli ha l'onore di rassegnare alla Sovrana Sua sanzione, qualora sia per incontrarne la desiderata approvazione.

Per via del medesimo vengono pertanto instituiti:

a) Nelle Provincie Napolitane,

Un 6.o *Gran Comando militare*, che avrà sede in Napoli, e la stessa autorità ed attribuzioni divisate nel R. Decreto del 25 marzo 1860 per gli altri cinque Grandi Comandi;

Cinque *Comandi generali di Divisione militare territoriale*;

Sedici *Comandi militari di provincia*, e

Trent'otto *Comandi militari di distretto*;

b) Nelle Provincie Siciliane poi,

Tre *Comandi generali, uno di Divisione e due di Sotto-Divisione militare territoriale*, e

Ventiquattro *Comandi militari di circondario*;

procurando che le attribuzioni dei Comandi militari di Provincia e di Distretto nel Napolitano siano conformi, per quanto possibile, a quello dei Comandi militari di Circondario esistenti nelle antiche provincie dello Stato.

Ed a ragione fu detto, per quanto possibile, perciocchè vuolsi osservare che, non essendo stata nelle Provincie Napolitane peranche pubblicata la Legge sul reclutamento dell'Esercito del 20 marzo 1854, e dovendo ciò non per tanto quivi farsi almeno una leva, a tenore della Legge sul reclutamento in vigore nelle stesse Provincie, era conveniente non solo di conservare per ora le denominazioni di Comandi militari di Provincia e di Distretto, ai quali furono fin qui devolute le operazioni di leva, , ma di inserirvi pure, siccome fu, la prescrizione agli stessi Comandanti militari di Provincia di attenersi, quanto alle ora dette operazioni, alle norme segnate dalla Legge sul reclutamento tuttora vigente nel Napolitano, col concorso, occorrendo, dei Comandanti militari di Distretto, acciò siffatta bisogna proceda, per quanto il consentono le attuali contingenze, in modo regolare e senza punto recare nocumento al servizio.

Quando sarà stata pur nelle Provincie Napolitane pubblicata la predetta Legge del 20 marzo 1854, si provvederà allora al definitivo ordinamento dei Comandi militari di Circondario, a vece degli attuali di Provincia e di Distretto, conformemente a quelli già esistenti nelle altre provincie dello Stato, e ciò tanto meglio e più opportunamente, in quanto che sarà pur allora già stata determinata la generale circoscrizione delle Provincie Napolitane e Siciliane, e così potrà, all'occorrenza, variarsi la sede di talun Comando.

Ha poi il riferente ravvisato altresì opportuno d'inserire nello stesso Decreto apposito articolo, per via del quale vengono definitivamente instituiti nell'Umbria e nelle Marche *due Comandi generali di Sotto-Divisioni militari territoriali*, che funzionarono fin qui in via provvisoria.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto del 25 marzo 1860, per via del quale furono instituiti *cinque Grandi Comandi militari*;

Visti i Reali Decreti del 17 dicembre 1860, per cui le Provincie Napolitane e Siciliane, quelle delle Marche e dell' Umbria furono dichiarate parte integrante dello Stato Italiano;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È creato un *sesto Gran Comando militare*, che avrà sede in Napoli, e la cui autorità ed attribuzioni, rispetto ale truppe mobilizzate nelle Provincie Napolitane, saranno le stesse che furono divisate nel Regio Decreto del 25 marzo 1860.

Art. 2. Nel territorio delle Provincie Napolitane sono inoltre instituiti:

a) Cinque *Comandi generali di Divisione militare territoriale, che avranno sede nelle infrascritte città*: Napoli — Chieti — Bari — Salerno — Catanzaro;

b) Sedici *Comandi militari di Provincia colla rispettiva sede in* Napoli — Caserta — Benevento — Avellino — Campobasso — Chieti — Teramo — Aquila — Bari — Foggia — Lecce — Salerno — Potenza — Catanzaro — Reggio — Cosenza;

c) Trent'otto *Comandi militari di Distretto colla rispettiva sede in* Casoria — Castellamare — Pozzuoli — Nola — Gaeta — Sora — Piedimonte — Ariano — Sant'Angelo dei Lombardi — Isernia — Larino — Lanciano — Vasto — Città Sant'Angelo — Solmona — Avezzano — Città Ducale — Barletta — Altamura — Sansevero — Bovino — Taranto — Gallipoli — Brindisi — Sala — Campagna — Vallo — Matera — Melfi — Lagonegro — Cotrone — Monteleone — Nicastro — Gerace — Palmi — Castrovillari — Paola — Rossano.

Art. 3. Nel territorio delle Provincie Siciliane sono instituiti:

a) Un *Comando generale di Divisione militare territoriale, con sede a* Palermo, *e* due *Comandi generali di Sotto-Divisione militare territoriale, colla rispettiva sede a* Messina *e* Caltanisetta;

b) Ventiquattro *Comandi militari di Circondario, che avranno sede in* Palermo — Corleone — Termini — Cefalù — Trapani — Mazara — Alcamo — Messina — Patti — Castroreale — Mistretta — Modica — Catania — Nicosia — Caltagirone — Acireale — Noto — Siracusa — Caltanisetta — Piazza — Terranova — Girgenti — Bivona — Sciacca.

Art. 4. Le truppe mobilizzate stanziate nelle Provincie Napolitane dipenderanno dall'anzidetto Gran Comando del sesto Dipartimento militare sedente in Napoli; quelle stanziate nelle Provincie Siciliane, dal Comando generale della Divisione militare di Palermo.

Art. 5. Il Generale Comandante del 6.o Dipartimento militare predetto, ed i Comandanti delle Divisioni attive dell'Esercito stanziato in Chieti e Palermo, assumeranno pure il Comando generale delle rispettive divisioni militari territoriali di Napoli, Chieti, Palermo, le quali avranno altresì un Ufficio di Stato Maggiore territoriale speciale.

Art. 6. I Comandanti generali delle Divisioni e Sotto-Divisioni militari territoriali nel Napolitano ed in Sicilia corrisponderanno direttamente col Ministero della guerra per tutto che ha tratto alle medesime.

Art. 7. Le attribuzioni dei Comandi militari di Provincia nel Napolitano saranno conformi a quelle dei Comandi militari di Circondario nelle antiche Provincie dello Stato, tranne per ciò che si riferisce alla leva, dovendo i medesimi, sino a che non sia stata pubblicata in quelle Provincie la Legge sul reclutamento dell'Esercito del 20 marzo 1854, avere esclusivamente ingerenza nelle operazioni di leva, di cui fosse il caso, a mente della Legge sul reclutamento dell'ex-Regno di Napoli.

Art. 8. I Comandanti militari di Distretto avranno, verso il Comandante militare della Provincia di cui fa parte il rispettivo distretto, la stessa dipendenza che i Comandanti militari di Circondario nelle antiche Provincie dello Stato hanno verso i Comandanti generali delle Divisioni militari territoriali.

Le loro attribuzioni poi, nella zona del rispettivo Distretto, saranno conformi a quelle dei Comandanti militari di Circondario, tranne però quelle relative alla leva, nella quale non avranno per ora veruna ingerenza, a meno che non venga loro dai Comandanti militari di Provincia, da cui dipendono, affidato a tal uopo qualche speciale incarico.

Art. 9. Le attribuzioni dei Comandi militari di Circondario in Sicilia saranno del tutto conformi a quelle stabilite pei Comandi militari di Circondario nelle antiche Provincie dello Stato.

Art. 10. Sono instituiti nell'Umbria e nelle Marche due Comandi generali di Sotto-Divisione militare, con sede la prima in Perugia e la seconda in Ancona.

Art. 11. Le truppe mobilizzate stanziate nella Sotto-Divisione militare territoriale dell'Umbria dipenderanno dal Comando generale della Divisione militare territoriale di Toscana; quelle stanziate nella Sotto-Divisione militare territoriale delle Marche dal 4.o Gran Comando militare.

Art. 12. Il personale per gli Stati Maggiori delle Divisioni e Sotto-Divisioni militari territoriali prementovate, non che quello pei Comandi militari di Provincia, di Circondario e di Distretto nelle Provincie Napoletane e Siciliane sarà provveduto di mano in mano a seconda del riconosciuto bisogno.

Art. 13. La circoscrizione delle Divisioni e Sotto-Divisioni militari territoriali, dei Comandi militari di Provincia, di Circondario e di Distretto nel Napoletano ed in Sicilia, sarà tale per ora che appare dagli Specchi A e B annessi al presente Decreto, e d'ordine Nostro firmati dal Ministro della Guerra.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. in Torino, addì 4 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

A.

SPECCHIO *di circoscrizione del* 6 o *Dipartimento militare, delle Divisioni militari territoriali, delle Provincie e dei Distretti nel Napolitano.*

Sesto Dipart. militare	Divisioni militari territoriali	Provincie	Distretti
Napoli (Sesto Gran Comando per le Truppe mobilizzate)	Napoli il gener. comand del 6° Dipart. militare è incaricato del comando gen. del a Divis. militare territoriale	Napoli	Casoria, Castellamare, Pozzuoli
		(Terra di Lavoro) Caserta	Nola, Gaeta, Sora, Piedimonte
		Benevento	
		(Principato Ultra) Avellino	Ariano, Sant'Angelo dei Lombardi
		(Molise) Campobasso	Isernia, Larino
	Chieti il comandante della Divis attiva è incaricato del comando generale della Divisione militare territ.	(Abruzzo Citra) Chieti	Lanciano, Vasto
		(Abruzzo Ultra 1.o) Teramo	Città S. Angelo
		(Abruzzo Ultra 2.o) Aquila	Solmona, Avezzano, Città Ducale
	Bari	(Terra di Bari) Bari	Barletta, Altamura
		(Capitanata) Foggia	Sansevero, Bovino
		(Terra d' Otranto) Lecce	Taranto, Gallipoli, Brindisi
	Salerno	(Principato Citra) Salerno	Sala, Campagna, Vallo
		(Basilicata) Potenza	Matera, Melfi, Lagonegro
	Catanzaro	(Calabria Ultra 2.a) Catanzaro	Cotrone, Monteleone, Nicastro
		(Calabria Ultra 1.a) Reggio	Gerace, Palmi
		(Calabria Citra) Cosenza	Castrovillari, Paola, Rossano

Torino, addì 4 aprile 1861.

D'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra M. FANTI.

B.

SPECCHIO *di circoscrizione della Divisione e Sotto-Divisioni militari territoriali, e dei Comandi militari di Circondario in Sicilia.*

Divisioni e Sotto-Divisioni militari		Circondarii
Palermo (Comando generale della Divisione militare territoriale per le truppe mobilizzate)	Palermo (Divisione milit.)	Palermo, Corleone, Termini, Cefalù, Trapani, Mazara, Alcamo
	Messina (Sotto-Divis. mil.)	Messina, Patti, Castroreale, Mistretta, Modica, Catania, Nicosia, Caltagirone, Acireale, Noto, Siracusa
	Caltasinetta (Sotto-Divis. mil.)	Caltasinetta, Piazza, Terranova, Girgenti, Bivona, Sciacca

Torino, addì 4 aprile 1861.

D'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra M. FANTI.

Il Num. 4681 della Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposizione fattaci dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto col Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici,

Sentito il Consiglio di Stato nel suo parere,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È approvato il qui unito Regolamento generale per le Carceri giudiziarie del Regno, che sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Art. 2. Questo Regolamento sarà posto immediatamente in esecuzione nelle antiche Provincie del Regno, in quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, nella conformità prescritta dalle disposizioni transitorie in esso tencrizzate.

Con successivi provvedimenti sarà stabilita l'epoca in cui il Regolamento medesimo andrà in vigore nelle altre parti del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 27 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

(*V. il Regolamento nei supplementi annessi a questo numero*).

Il N. 4682 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Visto il Regolamento generale per le Carceri giudiziarie approvato col Reale Decreto del 27 p. p. gennaio;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Gli stipendi e gli altri assegnamenti per gli Impiegati addetti alle Carceri giudiziarie sono fissati nelle categorie e somme infra indicate rispettivamente per ciascun impiegato, grado e località:

Categoria			Proporzione	Somma
Direttori			1/4	a L. 3500
			1/4	» 3000
			1/2	» 2500
Vice-Direttori, ed Applicati dirigenti			1/2	» 2000
			1/2	» 1500
Assegnamenti ai Direttori ed agli Applicati dirigenti	1. Per indennità di alloggio, qualora non venga loro somministrato	Nelle sedi di Corte di appello		» 400
		Negli altri luoghi		» 200
	2. Per indennità di spese d'ufficio	Nelle sedi di Corte di Appello		» 400
		Negli altri luoghi		» 100
Applicati				» 1200
Cappellani e Medici-Chirurghi		maximum		» 600
		minimum		» 150
Capi-Guardiani			1/4	» 1100
			1/4	» 1000
			1/2	» 900
Sotto-Capi-Guardiani			1/3	» 800
			2/3	» 750
Guardiani			1/3	» 700
			2/3	» 600

Art. 2. Gli attuali Impiegati non godranno del maggiore stipendio stabilito nell'articolo precedente, se non dal giorno della loro conferma.

Art. 3. Coloro fra essi, i quali siano già provveduti di uno stipendio maggiore di quello che col presente Decreto viene assegnato all' impiego da essi occupato, continueranno a godere dell' integrità di tale stipendio, fintantochè non siano promossi ad altro impiego, cui sia assegnato uno stipendio eguale o maggiore dell' attuale.

Art. 4. I Volontari non potranno essere nominati *Applicati*, nè questi essere promossi a Vice-Direttori ed Applicati-Dirigenti, se non sono riconosciuti idonei in un esame, cui saranno chiamati nei modi e termini stabiliti dal Ministro dell'Interno.

Art. 5. Il presente Decreto sarà intanto esecutorio nelle antiche Provincie del Regno, in quelle della Lombardia, dell'Emilia e delle Marche, e nell'Umbria, e con successivi provvedimenti sarà stabilita l'epoca in cui andrà in vigore nelle altre parti del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì 13 marzo 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il N. 4709 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 11 giugno 1860 che approva il Trattato conchiuso colla Francia li 24 marzo 1860.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

La Convenzione conchiusa tra la Sardegna e la Francia, e sottoscritta in Torino li 7 marzo 1861, le cui ratificazioni furono ivi scambiate li 16 stesso mese ed

anno, concernente la delimitazione dei nuovi confini dei rispettivi Stati, avrà la sua piena ed intiera esecuzione come parte integrante del Trattato del 24 marzo 1860 per la riunione della Savoia e del Circondario di Nizza alla Francia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 1 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

VICTOR-EMMANUEL II, ETC. ETC.

A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut :

En exécution du Traité conclu le 24 mars 1860 entre Nous et Sa Majesté l'Empereur des Français, une Convention de délimitation entre Nos Etats respectifs ayant été conclue et signée à Turin le septième jour du mois de mars de cette année mil-huit-cent-soixante-et-un ;

Convention dont la teneur suit :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant, en exécution du Traité conclu entre eux le 24 mars 1860, prendre d'un commun accord les dispositions nécessaires pour que les limites indiquées en termes généraux comme séparant désormais les Etats royaux de l'Empire français soient fixées d'une manière précise, détaillée et définitive, ainsi que dans l'esprit le plus conforme aux intérêts des sujets des deux Souverains, ont chargé des officiers d'état-major de leurs armées de procéder, en qualité de commissaires nommés à cet effet, à l'opération du tracé de la ligne de délimitation sur le terrain et sur les plans géographiques de même qu'à l'étude locale et à la désignation préliminaire des rectifications, échanges et arrangements spéciaux à stipuler, soit pour établir une démarcation convenable, soit pour favoriser des deux côtés les propriétaires frontaliers dans des vues communes d'équité; ces commissaires s'étant acquittés de leur mission conformément aux instructions qu'ils avaient reçues, leurs dites Majestés ont résolu de conclure, d'après les bases ci-dessus énoncées, une Convention de délimitation entre leurs Etats respectifs, et Elles ont, dans ce but, constitué des plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. *Dominique Carutti de Cantogno*, commandeur de l'ordre royal des Saints-Maurice-et-Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite civil de Savoie, etc., membre de l'Académie des sciences, etc., secrétaire général du ministère des affaires étrangères de Sardaigne ;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte *Aloys de Rayneval*, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., chargé des affaires de France à Turin ;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Du côté de la Savoie, la nouvelle frontière suivra la limite actuelle entre le duché de Savoie et le Piémont, sauf les modifications ci-après :

1° Au petit Saint-Bernard, le tracé sera déterminé de la manière suivante ;

Depuis le bec des Roises ou Lancebranlette, qui fait partie de la crête des Alpes, il atteindra en ligne droite la source du torrent des Lanches et le suivra jusqu au dessous et à l'ouest de l'hospice, en laissant le petit lac du côté du Piémont. Une borne sera placée au point où l'ancienne limite rencontrait ce torrent.

A l'est, la ligne de démarcation sera l'ancienne limite entre les communes de Scez et de la Thuille jusqu'à 110 mètres avant sa rencontre avec la route du Col (borne). Là, elle fera un angle droit, rejoindra le ruisseau qui coule à l'est et près de l'hospice, et suivra ce ruisseau jusqu'à son intersection avec la ligne élevée perpendiculairement au chemin qui conduit de l'oratoire à l'hospice, à cent mètres de ce dernier établissement. Cette même perpendiculaire, par sa rencontre avec le torrent des Lanches, terminera de ce côté la limite entre les deux Etats. Une borne sera placée à l'intersection du chemin de l'Oratoire avec la perpendiculaire, Annexe n. 3 (*a*).

Au col du grand Mont-Cenis, la frontière sera tracée suivant la ligne de partage des eaux. L'auberge de la Ramasse marque un point de cette ligne en restant du côté de la France. Une borne sera placée à l'angle sud-est de cette maison. A droite et à gauche de la route, des bornes seront élevées, indiquant visiblement la frontière, jusqu'au sommet des montagnes qui dominent le col, et qu'on appelle Loulion à l'est et la Ture à l'ouest. Ces bornes seront au nombre de quatre à l'est et de deux à l'ouest, et placées comme l'indique le croquis ci-annexé sous le n. 4 (*b*).

Au col du petit Mont-Cenis, la ligne de partage des eaux sera aussi la ligne de démarcation entre les deux Etats. Le hameau de Couleur, habité seulement l'été, est situé sur le col même. Au centre des quatre maisons qui le composent se trouve tout près et à l'ouest du chemin un petit mamelon dont le sommet est un point de la ligne de séparation des eaux (borne). A droite et à gauche, la ligne de démarcation remonte jusqu'au sommet des montagnes qui dominent le col ; elles portent le nom de Rochers-des-Lacs, à l'est, et Belle-Combe, à l'ouest. Les bornes, au nombre de trois de chaque côté du chemin, sont placées comme l'indique le croquis ci-annexé sous le n. 4 (*c*).

D'autres cols ou passages plus ou moins praticables existent entre le Duché de Savoie et le Piémont. Des bornes y seront placées partout où il sera jugé nécessaire.

Art. 2. Du côté de l'arrondissement de Nice, la frontière entre les Deux Etats sera la suivante :

De l'Enchastraye à la cime de Colla-Lunga, la crête des Alpes, des bornes seront placées aux cols et passages suivant la ligne de séparation des eaux. De la cime de Colla-Lunga, la ligne de démarcation suivra la crête qui s'en détache vers le sud, ainsi que le petit vallon qui se trouve dans cette même direction, jusqu'à la rencontre avec le chemin de Saint-Etienne à Colla-Lunga (borne). De là, elle ira en ligne droite à la pointe occidentale de Lous Cloutas (borne), puis à Serriera del Camp (borne), en traversant la gorge du Cloutas en ligne droite. De la borne de Serriera del Camp, elle suivra la ligne de partage des eaux et passant par le Serre del Terrassier, les Rochers du Crest qui le terminent, près de la maison dite *Lou Stalet* qui reste du côté de la France et sur le Coulet où une borne sera placée; elle ira aboutir au confluent de la Guercia et du Castiglione.

Entre la borne del Camp et l'origine du Serre del Terrassier, il sera placé deux bornes, comme l'indique le dessin ci-joint (annexe n. 5).

Au confluent de la Guercia et du Castiglione, sont deux gros rochers sur lesquels sera marquée la ligne frontière. De ces rochers, elle remontera par la crête abrupte de Serre de Vial jusqu'au petit col (borne), compris entre Testa de Ballarout et cime de Cialance, rejoindra cette dernière cime et descendra jusqu'à la Tinea par le torrent nommé Pusé vers sa source, et vallon de Buona Nuence dans la partie inférieure de son cours. Du vallon de Buona Nuence à deux cent cinquante mètres au-dessous du vallon de Mollières, le thalweg de la Tinea sera la ligne de démarcation.

Là, d'énormes rochers couronnés par le plateau de Beaucier dominent la rive gauche de la Tinea, une marque tracée sur ces rochers, puis la point de Cairiglios qui s'élève au nord du plateau susmentionné, fixeront la ligne de démarcation qui traversera ainsi les rochers de Manval.

De la pointe de Cairigilos, la ligne suivra d'abord les rochers qui bordent le plateau au nord, et prendra ensuite la direction de la crête qui descend du point le plus élevé de Malanout (borne). Cette crête porte les noms de Serriera del Pel, Serre del Pel, la Tira, et Riba de las Planas; elle passe à la cabane du Cluot de Clay, à la borne de Clay, et entre les deux maisons de Maissiat, De Malanout à la Penna Bianca, la ligne de démarcation traversera le vallon de Los Clapetos en ligne droite; de là, en suivant la crête, elle passera à la Rocca Rougia, et joindra le confluent des deux sources du Miljes; elle suivra le ruisseau, qui prend le nom de Cabana Vieglia, jusqu'à son confluent avec le vallon de Gasc, remontera ce dernier vallon puis celui de Costa Bandina, et atteindra ainsi la pointe de la Raya, d'où elle ira, en ligne droite, à la cime du Baus de la Fréma. Du Baus de la Frema, la limite des deux Etats suivra la crête qui descend au col de la Balma de la Fréma (borne); de ce col, tournant vers le nord-est, elle arrivera en ligne droite à la naissance du vallon des Amberts, et suivra ce vallon jusqu'à sa rencontre avec la limite des communes de Val di Blora et Saint-Martin-Lantosca (borne). Elle se confondra avec cette limite jusqu'au Balaur Soubran (borne, en passant par le Balaur Soutan. De là, elle rejoindra en ligne droite l'origine du vallon d'Arcias, et le descendra jusqu'à son confluent avec le val de Borreone. Depuis le confluent du vallon d'Arcias jusqu'à trente mètres en *amont* de celui de Valliera del Saut, le thalweg du Borreone sera la ligne de démarcation. A la hauteur de ce point et sur la rive gauche du vallon, se trouvent de grandes masses de rochers, la ligne frontière les traversera en ligne droite pour atteindre la cime inférieure de Piagu (borne).

De la cime de Piagu à la crête qui règne entre le vallon de Madonna dit Finestre et le vallon de Gordolasca, la ligne de démarcation suivra le vallon de Madame (une borne sera placée à l'intersection de ce vallon avec le chemin qui conduit au col de Finestre), descendra celui de Finestre et, après cent vingt mètres de parcours, remontera le vallon del Mare Soutan pour aller aboutir aux rochers (borne) qui se trouvent sur cette crête entre la Testa del Mare à l'ouest, et celle du Cimiteri à l'est. La ligne frontière suivra alors la crête en passant par la cime de Fuon Freja, Mont Clapeiretta, Mont Lapassé, Testa del Cinant, Cima del Pertu di Prals, et arrivera à la cime de la Valletta, où une borne sera placée. De là elle ira en ligne droite à l'origine du vallon de la Valletta, qu'elle suivra jusqu'à sa rencontre avec le Gordolasca, remontera ce vallon jusqu'à cent cinquante mètres au-dessus du pont de la Cabana (borne), prendera le vallon de la Testouletta et atteindra ainsi la cime de Cafalch; puis, en suivant la crête, le Cappelletto, et enfin la Cima del Diavolo.

De la Cima del Diavolo se détache un contre fort qui forme au sud le bassin de la Miniera. La ligne de démarcation en suivra la crête qui forme déjà la limite entre les communes de Tenda et Saorgio et dont les points remarquables sont: Cima di Macruera, Cima del lac Carbone, Lo Scandaï, Pointe dell'Arme del Becco, Pointe del Violé, Cima del Vespé, Cima della Nauca et Monte Gaurone. Du signal géodésique de Monte Gaurone, la ligne frontière continuera à suivre la limite entre les communes susindiquées qui, passant par les rochers dei Corvi, va, de la pointe méridionale de ces rochers, rejoindre en ligne droite l'origine du vallon de Paganin en traversant les rochers de Balma Garbata. De là, elle descend ce dernier vallon jusqu'à la Roya (borne), remonte cette rivière jusqu'au confluant du vallon de Groa qu'elle suit jusqu'à sa source et se confond ensuite jusqu'à la pointe dite *Commune* (borne) avec les limites de Briga et de Saorgio, qui passent par Bassa de Giasque, le vallon de Bendola, vallon de la Borega, Cima de Pegairole, etc. De la pointe commune, la ligne de démarcation ira à la pointe Arpetta. De l'Arpetta, elle descendra par le vallon de Crauzel dans celui de Carlava qu'elle suivra jusqu'au vallon de Clapela Valgrana, remontera ce dernier vallon passera à la croix de Meiriza (borne), atteindra en ligne droite la tête du vallon dell'Amore et suivra ce ruisseau jusqu'à sa rencontre avec la limite qui sépare les communes de Breglio et de Penna (borne). De là, sauf au sud de la Cima del Bosco entre les points A et B marqués sur le dessin (annexe n. 6), où elle sera tracée suivant la crête qui forme à l'ouest le bassin de la Bassera, elle suivra la limite entre les arrondissement de Nice et de Saint-Remo qui passe par les hauteurs de Damasco, coupe la Roya, suit le vallon du Rio, la crête qui descend du col de Brouis par Testa di Paola et Mont-Grazian, traverse la Bevera, passe par Testa di Cuore, la Serrea, les rochers de Montacier, le Grammondo, les rochers de Compassi, Testa dell'Ausura, les rochers de Corna, la roche Longheira et Castello del Lupo, elle continuera de suivre cette limite environ deux cents mètres vers le sud jusqu'à la pointe (borne) qui se trouve entre Castello del Lupo et le Monte Carpano. De là, passant par ce dernier mont, la Gardieura et la cime della Giranda, elle descendra par les rochers de ce nom, et ira aboutir à l'entrée du pont de Saint-Louis qui reste au Piémont (borne). Du pont à la mer, le thalweg du ruisseau de Saint-Louis formera la ligne frontière.

Art. 3. Il est entendu que la fixation de la limite de souveraineté ne portera aucune atteinte aux droits de propriété et d'usage, non plus qu'aux servitudes actives et passives des particuliers, des communes et des établissements publics des pays respectifs.

Les Piémontais propriétaires à la date du Traité d'annexion de la Savoie et du Comté de Nice à la France, de terres situées en France dans le demi-myriamètre de la nouvelle frontière, et les Français propriétaires, à la même date et dans les mêmes limites, de terres situées dans les Etats Sardes et en France, jouiront de la liberté d'importer dans les Etats sardes, sans avoir à acquitter aucun droit de douane ni à la sortie, ni à l'entrée, soit du Piémont, soit de la France, les denrées provenant de la récolte de ces terres, ainsi que les coupes des bois, le lait, le beurre, les fromages et la laine ayant la même origine.

Dans les limites qui viennent d'être indiquées, les Piémontais propriétaires en France, et les Français propriétaires dans les Etats sardes, seront admis à transporter en franchise, d'un pays dans l'autre, les engrais destinés à l'amendement de leurs terres et les grains nécessaires aux semences.

Art. 4. Les produits ci-dessus mentionnés provenant, dans le Comté de Nice, des territoires piémontais compris entre la frontière et la crête des Alpes et appartenant, soit à des populations françaises, soit aux hameaux de Mollières, de la Lionne et de la Guercia, soit aux deux communes de Tenda et Briga, entreront en France librement, sans avoir à acquitter aucun droit de douane.

Art. 5. Les communes françaises dont les territoires s'étendent au delà de la crête des Alpes jouiront, pour l'exploitation de la partie de leurs biens situés en arrière de cette crête, de toutes les immunités mentionnés dans les articles 3 et 4.

Art. 6. Entre Colla-Lunga et le Mont-Clapier, les douanes piémontaises ne dépasseront pas la crête des Alpes, et, dans les parages du Mont-Cenis, elles ne s'avanceront pas au delà des anciennes limites des communes de Lans-le-Bourg et de Bramant.

Il est entendu que leur action ne pourra s'exercer, dans aucun cas, en avant de ces lignes ainsi fixées.

Art. 7. Les délits et contraventions, qui pourraient avoir lieu sur le Mont-Cenis et sur les territoires compris entre la ligne frontière, et la crête des Alpes, depuis Colla-Lunga jusqu'au Mont-Clapier, seront constatés par les gardes champêtres des communes françaises auxquelles ces territoires appartiennent.

Ces gardes champêtres devront être assermentés devant un tribunal sarde, et leurs procès-verbaux seront mis en poursuite devant ce même tribunal.

Art. 8. Les bois appartenant à des communes françaises et situés dans le Comté de Nice, entre la ligne frontière et la crête des Alpes, seront administrés par les agents du Gouvernement français; toutefois, ces agents ne seront appelés qu'à constater les délits ou contraventions en matière forestière qui seraient commis par des Français résidant en France, et leurs procès-verbaux ne pourront être mis en poursuite que devant les tribunaux français.

Art. 9. Les propriétaires piémontais ou français qui voudront profiter des immunités susindiquées seront tenus de déclarer aux bureaux des douanes sardes et français les plus voisins, l'étendue, la valeur, le genre de culture des terres et le nombre de têtes de bétail dont ils auront à importer ou à exporter les produits. Ils devront, en outre, justifier de leur possession par le dépôt, dans les mêmes bureaux de douane, soit de titres de propriété, soit de copies authentiques de ces titres, soit enfin de certificats de notoriété délivrés par les maires ou de certificats des conservateurs des hypothèques.

Chaque année des déclarations seront faites dans la saison des récoltes pour indiquer, au moins approximativement les quantités de produits qu'on devra importer.

Dans le cas où les déclarations seraient reconnues par les douanes sardes ou françaises être exagérées, on aura recours à une Commission d'agriculteurs, au nombre de trois, dont l'un sera nommé en Sardaigne par l'intendant, le second en France par le sous-préfet de l'arrondissement.

Le troisième expert sera désigné par les deux premiers, et, à défaut d'entente de ceux-ci, par le maire sur le territoire duquel la contestation se sera produite. Leur avis fera règle, au moins provisoirement, sauf aux deux Gouvernements à s'entendre, s'il y avait lieu, pour le faire réformer.

Art. 10. Les délais pour l'exportation et l'importation en franchise des produits énoncés en l'article 3, provenant de propriétés limitrophes, sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour les bois, le lait, le beurre, les fromages, la laine et les engrais, *durant toute l'année*;

Pour les produits de vendange (le moût encore muet et le vin en fermentation) *à partir de la récolte jusqu'à la fin de novembre*;

Pour les olives fraîches, les oranges, les fleurs et feuilles d'oranger, *à partir de la récolte jusqu'au 1er juillet de l'année suivante*;

Pour tous les autres produits de la terre, dits produits naturels, *depuis la récolte jusqu'au mois d'avril de l'année suivante.*

Art. 11. Pour être admis au bénéfice de la franchise à l'entrée, les produits, autres que le beurre et les fromages, devront être présentés dans l'état même où l'agriculture est dans l'usage de les enlever du lieu de l'exploitation. Les bois, notamment, devront être bruts, et les céréales ne devront avoir été ni battues ni engrangées.

Toutefois, dans les localités où les transports ont lieu à dos de bêtes, les céréales pourront être importées en grains, et il est entendu que les pays mentionnés à l'article 4 et la présente Convention sont dans ce cas.

Les importations en franchise ne pourront s'effectuer que par les bureaux où les déclarations et les titres de propriété auront été déposés.

Chaque envoi devra, en outre, être accompagné d'une déclaration expresse du propriétaire, portant que la quantité de... provient réellement des terres qu'il possède dans les conditions de la présente Convention et qu'il affirme ne les avoir pas encore vendues.

Art. 12. Les fermiers, soit Piémontais, soit Français, jouiront respectivement, au même titre et sous les mêmes conditions que le propriétaire lui-même, des priviléges afférents aux propriétés limitrophes.

Art. 13. Dans les conditions prévues par la présente Convention, la faculté d'exportation en franchise sera acquise, à la sortie du Piémont, à tous les Français propriétaires en Piémont de terres limitrophes, et, à la sortie de France, à tous les Piémontais propriétaires en France de terres limitrophes, pourvu que leur propriété soit justifiée, et sans qu'on ait à examiner comment la propriété leur est échue.

Mais, en ce qui concerne la faculté d'importation en franchise, les priviléges attribués, de chaque côté aux propriétaires en possession, au moment de l'annexion de la Savoie et du Comté de Nice à la France, ne seront transmissibles à leurs héritiers qu'autant que ces héritiers seront, suivant le cas, Sardes ou Français, et seulement aussi lorsque le biens-fonds leur échoiront personnellement, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale au premier degré, en vertu des lois sur les successions, et seulement jusqu'à concurrence de leur part individuelle. Les héritiers seront tenus de faire les justifications nécessaires.

Les susdits priviléges s'étendent aussi aux usufruitiers, lorsque la propriété reste aux héritiers en ligne directe, et aux héritiers en ligne collatérale au premier degré.

Les droits au bénéfice du régime des propriétés limitrophes, à l'importation, s'éteignent quand il y a succession en ligne collatérale au delà du premier degré, transmission à titre de donation ou de legs ou par vente, et mutation de propriété à titre volontaire.

Art. 14. Les restrictions mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article précédent ne sont pas applicables aux propriétés du Mont-Cenis, tant qu'elles appartiendront à des Français, ni aux propriétés comprises entre la crête des Alpes et la ligne frontière.

Toutefois, les propriétaires des immeubles placés dans ces conditions demeureront assujettis aux obligations déterminées par l'article 9 de la présente Convention.

Art. 15. Les Piémontais qui ont des troupeaux dans les Etats Sardes, près de la nouvelle frontière, et les Français qui ont des troupeaux en France, près de la susdite frontière, pourront envoyer librement ces troupeaux aux pacages qu'ils possèdent à l'étranger, et à ceux de l'étranger, à charge seulement de souscrire, au moyen d'acquits-à caution levés aux bureaux de douane sardes et français, l'engagement de les réintroduire ou de les réexporter, suivant qu'il y aura lieu, dans un délai de six mois.

Les jeunes bêtes nées à l'étranger, pendant le pacage, jouiront de la franchise à la sortie et à l'entrée. Dans le cas prévu par le présent article, le crédit pour l'exportation ou l'importation des fourrages devra, en en outre, être réduit dans la proportion des quantités consommées par les troupeaux qui auront été envoyés aux pacages d'un pays dans l'autre.

Art. 16. A la présente Convention sont annexés :

Sous le n. 1. — Le protocole signé à Paris, le 27 juin 1860, par le major général comte Petitti et le lieutenant-colonel Federici, commissaires sardes, et par le général de brigade marquis de Beaufort d'Hautpoul, commissaire français.

Sous le n. 2. — Deux protocoles signés, l'un à Nice, le 25 novembre 1860, et l'autre à Turin, le 16 février 1861, par le lieutenant colonel d'état-major Federici et le capitaine d'état-major Ricci, commissaires sardes, et par le lieutenant-colonel d'état-major Galinier et le chef d'escadron d'état-major Smet, commissaires français.

Sous le n. 3. — La carte au cinquante-millième de la frontière de la Savoie, depuis le Mont-Grapillon, du côté de la Suisse, jusqu'au Mont-Tabor, où la limite de la Savoie rejoint la frontière de la France.

Sous le n. 4. — Trois croquis au dix-millième des cols du petit Saint-Bernard et des deux Mont-Cenis qui seront remplacés par des plans réguliers à la même échelle.

Sous le n. 5. — La carte au cinquante-millième depuis l'Enchastraye jusqu'à la cime de Colla-Lunga.

Sous le n. 6. — Les plans au dix-millième depuis la cime de Colla-Lunga jusqu'à la mer.

Sous le n. 7. — Le dessin figuratif des poteaux.

Les documents mentionnés sous les n.os 3, 4, 5, 6 et 7, sont contre-signés par les commissaires sardes et français.

Art. 17. La présente Convention sera ratifiée, par Sa Majesté le Roi de Sardaigne et par Sa Majesté l'Empereur des Français et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double original à Turin, le 7 mars 1861.

(L. S.) *Signé* Carutti.
(L. S.) *Signé* C. A. De Rayneval.

Nous, ayant vu et examiné la Convention de délimitation qui précède, l'avons approuvée et approuvons en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues, déclarons qu'elle est acceptée, ratifiée, et confirmée; et promettons qu'elle sera inviolablement observée.

En foi de quoi Nous, avons signé de Notre main les présentes lettres de ratification, et y avons fait apposer Notre Sceau Royal.

Donné au Palais Royal de Turin le seizième jour du mois de mars de l'an de grâce mil-huit-cent-soixante-et-un.

VICTOR-EMMANUEL.

Par le Roi

Le Président du Conseil des Ministres
Ministre Secrétaire d'Etat
pour les Affaires Etrangères
C. Cavour.

Pour copie conforme à l'original
Le Secrétaire Général
au Ministère des Affaires Etrangères
Carutti.

Nel Decreto Reale N. 4706 inserto nella *Gazzetta ufficiale* dall'8 corrente mese occorrono le correzioni seguenti:

All'art. 2, lin. 20, invece di *portati* leggasi *portate*; Id., linea 26, in luogo di *risposte ed interrogatorii*, *risposte ad interrogatorii* — Art. 7, linea 2, invece di *ridette leggi anteriori*, correggasi *leggi anteriori all'osservanza dei nuovi codici* — Art. 8, linea 6, *si applicherà il disposto dalla Legge di finanza precedentemente in vigore nelle suddette provincie*, leggasi *si applicherà nelle provincie delle Romagne il disposto dalla legge di finanza precedentemente in vigore nelle suddette provincie* — Art. 12, linea 4, in luogo di *degli avvocati e procuratori* leggasi *degli avvocati e dei procuratori*.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 12 APRILE 1861

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In seguito al Decreto del 2 del corrente mese di aprile col quale il ministro della pubblica istruzione dichiarò aperto il concorso alle cattedre vacanti di letteratura italiana nel R. liceo del Carmine e di letteratura greca e latina nel R. liceo di S. Francesco da Paola in Torino, si recano a cognizione degli aspiranti le seguenti avvertenze:

1. La dimanda di ammissione si trasmetterà al regio provveditore agli studii per la provincia di Torino, presidente della Giunta esaminatrice, entro tutto il 15 del prossimo mese di maggio.

2. Nella dimanda si dichiarerà per qual forma di concorso l'aspirante intenda presentarsi, se cioè per titoli o per esame, ovvero per ambedue le forme.

3. I documenti onde vuol essere la dimanda accompagnata a termini dell'art. 4 del R. Decreto 18 agosto 1860, sono:

a) La fede di nascita.

b) La fede di buona condotta spedita dal sindaco del comune dell'ultimo domicilio, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

c) Gli attestati degli studi mezzani e universitarii, il diploma di laurea ovvero i titoli equivalenti, e le altre carte per le quali il candidato creda per avventura di essere eleggibile senza prova di esami.

d) Una narrazione ove il richiedente espone in modo particolareggiato l'istruzione ricevuta, gli studi preferiti, gli ufficii sostenuti, e gli insegnamenti ai quali crede essere idoneo.

4. Ove sianvi aspiranti per esame, questo avrà luogo nella seconda metà di settembre e la Giunta esaminatrice fisserà i giorni in cui si terranno gli esperimenti.

5. Un mese prima degli esperimenti si avviseranno gli aspiranti della loro ammissione o delle cause che l'hanno impedita; perciò vorranno questi indicare nella dimanda il luogo del loro domicilio.

MINISTERO DELLA GUERRA.
Direzione generale
delle armi di Fanteria e Cavalleria.
Esami di concorso a posti di Veterinario in 2° vacanti nel Regio Esercito.

Resi vacanti nel Regio Esercito alcuni posti di Veterinario in 2°, i quali, a mente del R. Decreto 9 aprile 1833, vogliono esser messi a concorso ed accordati a quelli fra i concorrenti che abbiano conseguito nell'esperimento di esame un numero di punti di merito maggiore a quello stabilito per l'idoneità, il Ministero della Guerra rende noto:

1. Che le istanze di aspiro devono essere presentate al Consiglio Superiore Militare di Sanità in Torino, non più tardi del 30 aprile corrente;

2. Che le medesime dovranno essere estese in carta da bollo, e corredate, a tenore del succitato R. Decreto 9 aprile 1833, dei documenti comprovanti che il concorrente:

a) è di età non maggiore di anni 25;

b) è regnicolo o naturalizzato,

c) è celibe o vedovo senza prole,

d) e che finalmente ha sostenuto con distinzione gli esami prescritti per conseguire il diploma di Veterinario civile;

3. Che gli esami di cui trattasi avranno luogo in Torino dal 12 maggio p. v. in avanti, parte presso la R. Scuola di Veterinaria, e parte nelle sale del Consiglio Superiore Militare di Sanità;

4. Che i candidati, i cui titoli saranno riconosciuti regolari, dovranno poi presentarsi al Consiglio suddetto nel giorno che, per cura del medesimo, sarà loro ulteriormente fatto conoscere;

5 Che nelle domande i postulanti dovranno indicare il luogo di loro domicilio;

6. Che finalmente quelli appartenenti al R. Esercito dovranno far pervenire al Ministero la loro istanza per la via gerarchica.

Torino, li 9 aprile 1861.

Pel Ministro, E. CUGIA.

SENATO DEL REGNO.
Avvertenza.

Onde ovviare all'inconveniente che le petizioni dirette al Senato rimangano senza effetto per mancanza di forma, si reca a pubblica cognizione il relativo prescritto dal Regolamento del Senato, così espresso:

Art. 91. Si terrà per autentica una petizione, e per accertata la maggiore età richiesta dall'art. 57 dello Statuto, qualora intervenga almeno l'una delle seguenti condizioni:

1. Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita dei petenti, e dall'indicazione dell'abituale domicilio;

2. Che la firma dei petenti sia legalizzata dal sindaco del comune ov'essi sono domiciliati, il quale dichiari insieme essere essi giunti alla maggiore età;

3. Che la petizione sia presentata da un senatore, con espressa dichiarazione d'aver egli conoscenza dell'essere del petente. Potrà però sempre il postulante, ove il creda, valersi di altre prove legali.

Nelle petizioni collettizie non si terrà conto delle firme che in uno di questi modi non fossero autenticate.

D'ordine. Il direttore capo della segreteria
F. DEMARGHERITA.

ALEMAGNA

ITZEHOE. Leggesi nell'*Indépendance belge*:

Non intendiamo seguire in tutti i suoi particolari la discussione che sta agitandosi tra l'Alemagna e la Danimarca intorno alla vertenza dell'Holstein, discussione alla quale la riunione e le risoluzioni della Dieta d'Itzehoe danno ai dì nostri un estremo eccitamento. Questa vertenza non ha il privilegio di destare un interesse assai vivo nella maggior parte dei nostri lettori, e noi esitiamo naturalmente ad afferrarla senza necessità, vale a dire quando non abbiamo alcun che da aggiungere ai fatti indicati dal telegrafo o dai nostri corrispondenti, quando non abbiamo alcuno schiarimento essenziale a riferire, alcuna utile riserva a fare. Noi ci troviamo precisamente oggi giorno nell'obbligo di non tener conto della noia che possiam cagionare ai nostri lettori, loro parlando di questa interminabile controversia.

Si è veduto dalle nostre corrispondenze di Copenaghen e di Berlino a che punto è il dibattimento. Gli Stati di Itzehoe hanno domandato che il bilancio del 1861-1862 sia loro comunicato, e il governo di Copenaghen loro ha risposto che quel bilancio facendo parte della patente del 23 settembre 1859, che nel suo complesso è assoggettata pur essa all'avviso della Dieta, per l'art. 13 del progetto relativo allo stabilimento di uno stato di cose provvisorio, non era il caso di farne l'oggetto di una comunicazione speciale ed espressa.

Si è fatto allora il quesito se gli Stati avevano a questo proposito voce deliberativa o soltanto voce consultiva. Il gabinetto di Copenaghen, nella relazione recentemente fatta al re dal sig. Hall, comprova che la deliberazione a cui sono ammessi gli Stati sull'art. 13 della proposta reale è tanto completa quanto quella che debbe emettere sulle altre parti della stessa proposta. Ma le dichiarazioni del nuovo commissario reale alla Dieta d'Itzehoe han reso il pensiero del ministro difficilissimo a comprendersi e il Comitato di costituzione non trovandovi una soluzione soddisfacente dei dubbii che sarebbero stati espressi sulla maggiore o minore competenza dell'assemblea, ha proposto a questa di ricusar d'esaminare il bilancio, tal quale gli è sottoposto, atteso che il governo si riserba il diritto di non tener conto delle risoluzioni che vi potrebbero essere prese.

BERLINO, 6 *aprile*. La *Gazzetta prussiana* reca la seguente notizia: Il 24 gennaio scorso, l'inviato prussiano, conte di Eulenburg ha conchiuso un trattato fra la Prussia e il Giappone. Il governo di quel paese non ha voluto accettare la proposta della Prussia di comprendere nel trattato pur anco lo Zollverein. Pare che i Giapponesi non han potuto farsi un'idea chiara dello Zollverein. Il trattato non fu dunque concluso che per la *Prussia sola*, e i vascelli delle altre potenze dello Zollverein non possono per conseguenza approdare in quelle lontane contrade se non sotto bandiera prussiana.

STOCCARDA, 6 *aprile*. Il consigliere generale del governo di Golther fu nominato ieri sera ministro dei culti in surrogazione del sig. Rumelin che ha dato la sua dimissione.

Ei viene considerato generalmente come uno dei personaggi più idonei a condurre a termine gli affari del concordato con mezzi fondati sulla giustizia e sulla prudenza, e conformi ai voti del paese. Speriamo che siffatta aspettazione non torni vana, e che il nuovo ministro dei culti, uomo ancor giovine e istruttissimo, riuscirà a sormontare gli ostacoli che potrebbe incontrare tuttora nel circolo delle persone che gli stanno al fianco (*J. de Francfort*).

AUSTRIA

Scrivono al *Nord* da Pesth, 6 aprile:

Dopo l'apertura della Dieta la prima cosa che abbiamo a registrare è proteste di nullità, d'incompetenza e d'illegalità: protesta alla Camera dei magnati, alla Camera dei deputati per la cerimonia stessa dell'apertura della Dieta. Lo stesso zelo per la legalità si manifesta in tutti, presso i magnati non meno che in seno alla Camera dei rappresentanti.

Il decano della Tavola dei magnati è il conte Michele Esterhasy, già membro del Comitato nazionale creato per la difesa del paese. Nel suo discorso rammentò ai suoi colleghi i martiri della libertà costituzionale. Tutta l'Assemblea era commossa quando glorificò la memoria del ministro presidente Batthiany. « Deve ogni magnato » disse il nobile conte « nutrire lo stesso amore per la patria, ond'era compreso quel gran martire e patriota. Ciascuno di noi lo prenda a modello! » Dopo questo discorso la Camera si dichiarò costituita e si pubblicarono i decreti che nominano il sig. Apponyi presidente della Camera dei magnati e il sig. Majlath vice-presidente. Il barone Pronay protestò contro tali nomine non munite della firma di un ministro ungherese e dimandò, con approvazione della Camera, la nomina di ministri sindacabili.

La Camera dei rappresentanti si era riunita a Pesth, come quella dei magnati. I rappresentanti seggono nella sala del Museo nazionale, i magnati nella sala del *Lloyd*. La Camera dei rappresentanti era ancora aperta oggi alle 7 di sera dal decano sig. Palocsy. Il signor Gordu, conte supremo del Comitato di Krasso, era incaricato di presentare alla Camera l'atto di abdicazione di Ferdinando V, che primo pubblicò il vostro giornale. La comunicazione di documenti di questa importanza deve farsi in una sessione mista delle due Camere riunite, quella dell'abdicazione non sendo fatta giusta i precedenti parlamentari. Il sig. Nyavi protestò contro quest'obblio degli usi parlamentari, di cui è difficile indicare il motivo. Probabilmente il sig. Apponyi non osava assumere la responsabilità di convocar le due Camere a Pesth; e a Buda non le voleva convocare riunite, sapendo che niuno vi assisterebbe. Finita la cerimonia dell'apertura egli credeva fare la comunicazione a ciascuna Camera separatamente. La Camera dei rappresentanti non potrà occuparsi dei documenti relativi all'atto di abdicazione di re Ferdinando che dopo la verificazione dei poteri e l'arrivo dei deputati transilvani e croati.

L'abbozzo che v'ho dato della fisonomia futura della Camera dei rappresentanti vi servirà di guida nelle discussioni e negli atti legislativi della Camera e potete riporre in esso assoluta fiducia. Vorrei darvi un simile schizzo del Senato o Camera dei magnati; ma è più difficile, poichè la fisonomia dei pari ungheresi può cangiare da un dì all'altro. Vi saranno tanti membri assenti quanti presenti. I vescovi conosciuti come reazionari chiesero anticipatamente il loro congedo; solo il vescovo Haas si presentò e se ne andrà probabilmente al più presto. I magnati seggono nella Camera alta o per dritto d'ufficio, come gli arcivescovi e vescovi, i custodi della Corona e i governatori delle provincie, chiamati conti supremi dei comitati, o per diritto di nascita, ogni principe, conte o barone avendo diritto di sedere. Così la Camera dei magnati rappresenta in qualche guisa il governo e la grande proprietà secondo le idee individuali di ciascun pari. Comprendete che la fisonomia non è così precisa, nè così importante come sarà quella della Camera dei deputati. Tuttavia l'apertura della Dieta di cui sarete informato per telegrafo permette fin d'ora di trarre l'oroscopo.

Poco solenne fu questa volta l'apertura della Dieta. Non v'assistevano i deputati, ma si astennero però da ogni dimostrazione, da ogni protesta contro l'apertura. Ecco come passò la cosa:

In una conferenza i membri della futura sinistra avevano dichiarato di astenersi. Il sig. Deak per parte sua dichiarò che si recherebbe a Buda, ancorchè dovesse irvi solo.

Se si trattasse di scegliere tra Buda e Pesth, egli sceglierebbe Pesth senza dubbio, ma trattasi o di aprir la dieta a Buda o in nessun altro luogo, e preferisce Buda, poichè non vuole che l'Europa ignori le ingiustizie che si fecero al paese, come non vuol trascurare le occasioni per concertarsi colle nazioni, affinchè queste non divengano strumenti d'oppressione. L'apertura della Dieta, dic'egli, è un atto di pura cerimonia, che non vuol esser confusa colle tornate regolari. Quando la Dieta sedeva a Presburgo i re apersero raramente la Dieta nel palazzo della nazione, ma quasi sempre al primaziale, ov'erano insediati, e non era di rigore l'assistervi.

Vi dissi che il sig. Deak sarebbe sempre seguito dalla gran falange del centro, se riman fermo sul terreno delle leggi del 1848, ma il minimo scarto lo farà passar a sinistra. Questa previsione è già giustificata da una semplice conferenza prima della costituzione della Camera. Ecco il mezzo termine trovato per lasciar fare:

La Camera, fu detto, non è ancora costituita, i poteri dei rappresentanti non ancora verificati. In conseguenza, non possono prendere alcuna risoluzione collettiva a nome del paese. Ogni deputato farà ciò che crederà bene. Infatti, la sola futura destra col capo del centro assisterono all'apertura.

È cosa impossibile indicar il numero della Tavola dei magnati, poichè può variare da un giorno all'altro. Ma ivi pure sono guarentigie per una maggioranza, che non transigerà con detrimento dell'indipendenza nazionale. Trovansi alla Camera dei magnati, sedici antichi *honveds*, che, avendo combattuto per l'indipendenza nazionale sul campo di battaglia, non mancheranno d'esserne i campioni nell'arena parlamentare. Se ne trovano sei che furono condannati da individui stranieri cui davasi il titolo illegale di giudici eccezionali. Questi magnati impararono che cosa sia l'arbitrio austriaco, e non mancheranno certamente di difendere da esso il paese.

Leggesi nell'*Osserv. Triest.* sotto la data di Pesth 8:

Il *requiem* pel defunto Szechenyi fu celebrato nelle chiese di tutte le confessioni. Gran folla di popolo per le strade e dovunque il massimo ordine.

Circa 3000 persone si portarono innanzi all'abitazione del vescovo Haas de Szathmar, e gli fecero delle dimostrazioni ostili. Il vescovo abbandonò quest'oggi la città. (V. qui sopra la lettera del *Nord*).

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — *Leggesi nel Giornale officiale di Napoli del* 7:

Nella ricorrenza delle feste di Pasqua S. A. R. il Principe Luogotenente disponeva che sulla sua cassetta particolare fosse prelevato a favore dei poveri della città di Napoli un assegnamento della somma di lire italiane 12,000, le quali furono tosto consegnate al Municipio per essere distribuite secondo le intenzioni della prefata A. S. e dopo esaminate le molte suppliche presentate all'oggetto.

REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI. — Nella tornata del 4 aprile corrente, il prof. Codazza lesse il fine della sua Memoria *Sopra alcuni punti della teoria della costruzione dei generatori di vapore*. In esso estese ai due sistemi di generatori, in cui l'acqua circola nello stesso verso od in verso opposto a quello in cui circolano i prodotti della combustione, i criterii già da lui determinati per il sistema senza circolazione d'acqua, e desunti dai principii teorici dimostrati nella prima parte. Trovò in seguito delle formole relative a tutti e tre i sistemi di generatori, per le quali si possono esprimere i rapporti fra i diversi elementi di una caldaia, e relativi sì alle sue dimensioni, che alla sua prestazione ed al consumo di combustibile, in funzione dell'*efficacia* del generatore, ossia della frazione di tutto il calore svolto nella combustione che è utilizzata. Queste formole servono perciò alla risoluzione dei problemi che si presentano nel progettare nuovi generatori, o correggere gli esistenti per ottenere una maggiore economia di combustibile.

Passò per ultimo l'A. a considerare i condotti del fumo. Avvertì come la teoria dinamica del calore dimostri erronea la regola, usata fin qui, di dare ad essi una sezione costante eguale a quella del camino, e come occorra invece fare in guisa che il fumo si mova entro i condotti con velocità costante. Ammesso quindi questo principio, determinò in base ad esso le leggi che governano la forma e le dimensioni dei condotti del fumo relativi a tutti e tre i sistemi di generatori superiormente indicati.

In seguito il Corpo accademico si occupò della trattazione di diversi affari interni, e tra questi della votazione di candidati proposti per membri onorari e per soci corrispondenti, in continuazione di quelle già state eseguite nelle precedenti tornate.

Risultarono nominati per acclamazione il conte Luigi Lechi e S. E. il barone Giuseppe Manno a membri onorarii, ed a maggioranza di voti diversi cultori di scienze e di lettere a socii corrispondenti residenti e non residenti.

Nella prossima adunanza, che sarà il 18 corrente leggeranno, il dottor Verga, *Sulle particolari forme di delirio cui danno origine le grandi pestilenze* (continuazione); e l'ingegnere Lombardini, *Studii sull'origine dei terreni di trasporto costituenti la pianura lombarda della valle del Po*. (*Lombardia*).

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 13 APRILE 1861

Gli uffizi della Camera dei deputati hanno nominato le seguenti Commissioni:

Per esaminare il progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato dal ministro di grazia e giustizia per — abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — gli onorevoli: Andreucci, 1.o uffizio; Mazza, 2.o; Depretis, 3.o; Restelli, 4.o; Gadda, 5.o; Visconti, 6.o; Allievi, 7.o; Cuzzetti, 8.o; Trezzi, 9.o

Per esaminare il progetto di legge presentato dal ministro dell'interno per — stanziamento annuo nel bilancio del suo Ministero di L. 100,000 a favore della Società del tiro nazionale — gli onorevoli: Torrigiani, 1.o uffizio; Menotti, 2.o; De Pazzi, 3.o; Pescetto, 4.o; Berti-Pichat, 5.o; Devincenzi, 6.o; Fenzi, 7.o; Bertea, 8.o; Lanza, 9.o

ELEZIONI POLITICHE.
Elezioni definitive.

S. Giorgio la Montagna, Nisco Nicola.
Cefalù, Piraino di Mandralisca.
Vizzini, barone di Donnafugata.
Bivona, Scalisi Luigi.

Ballottaggi.

Brivio, tra Kramer 79 e Cairoli Benedetto 75.
Naso, tra Basile Luigi 378 e Castiglia Benedetto 163.
Atessa, tra Spaventa Bertrando e Turchi Maurino.

Leggesi nel Bollettino del *Moniteur Universel* degli 11 aprile:

Parecchi dispacci privati confermano i fatti accaduti a Varsavia la sera degli 8 aprile. Per via di Pietroborgo si è ricevuta la versione ufficiale pubblicata nel *Giornale di Varsavia* e concepita nei seguenti termini: « Una numerosa folla che erasi recata davanti al castello venne dispersa colla forza. Il conflitto si rinnovò più volte. Dieci persone furono uccise, dieci ferite, e quarantacinque arrestate. Cinque soldati furono uccisi. »

A questo numero sono annessi due fogli di supplemento portanti il Regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno, unito al Decreto Reale N. 4681 inserto in questo stesso numero.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 12 *aprile* (*sera*).

Vienna, 12. È giunta una Deputazione che invita l'Imperatore a farsi coronare a Praga.

Si ha da Metkovich, 10: Gl'insorti montenegrini hanno attaccato Bihor, hanno devastato tre villaggi, e ucciso parecchi turchi. Alcuni villaggi si dichiarano in favore dei montenegrini.

— Dalle frontiere della Polonia si hanno le seguenti notizie:

« Il numero degli uccisi nel giorno di lunedì è di trenta individui. I feriti ascendono a varie centinaia. — I prigionieri subiranno la pena nell'interno del regno. — Si fanno molti arresti. — Il municipio è sciolto ».

Londra, 12. Il *Morning Post* smentisce la notizia che gli armamenti di Malta si riferiscano ad un corpo di spedizione per occupare un punto di territorio in Siria.

A Poplar si fece il varamento della fregata corazzata *Resistence*.

Borsa di Parigi del 12.

Fondi Francesi 3 0|0 — 67 55.
Id. id. 4 1|2 0|0 — 95 25.
Consolidati Inglesi 3 0|0 — 92 1|8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0|0 — 73.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 647.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 370.
Id. id. Lombardo-Venete — 456.
Id. id. Romane — 222.
Id. id. Austriache — 457.

Vienna, 12. Sostenutezza al mercato d'oggi.

Parigi, 12 *aprile* (*sera*).

La *Patrie* dice che la notizia relativa allo sbarco di volontari italiani a Spitza è esatta. I volontarii, che sonosi rifugiati nelle montagne della Dalmazia, ascendono a 500 circa.

— La cassazione per vizio di forma della condanna del canonico Mallet sarà rinviata ad un'altra Corte d'Assisie.

Parigi, 13 *aprile matt.*

Si ha da Vienna che fra i varii partiti dell'Ungheria cominciano le scissioni. La popolarità di Deak diminuisce. I magnati vorrebbero il ristabilimento dello stato di cose che esisteva prima del 1848. I liberali vi si oppongono.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
DI TORINO.

13 aprile 1861 — Fondi pubblici.
1849 5 0/0. 1 genn. C. d. m. in c. 73, 72 90, 73, 73, 72 90, 73, 72 90, 72 50 in liq. 72 90, 72 50 p. 30 aprile 72 75, 73 p. 31 magg.
Ultimo imprestito 8|10. 1 lugl. C. d. g. p. in liq. 76 p. 15 aprile

Fondi privati.
Az. Banca Nazionale 1 genn. C. d. m. in c. 1269

C. FAVALE, gerente.

SEB.no FRANCO E FIGLI E C.

CODICE

DELL' ISTRUZIONE

SECONDARIA, CLASSICA E TECNICA

E DELLA PRIMARIA E NORMALE

RACCOLTA

delle LEGGI, REGOLAMENTI, ISTRUZIONI *ed altri Provvedimenti governativi* emanati in base alla Legge 13 ".bre 1859, *con note spiegative e raffronti colle Leggi preesistenti* **approvata dal** MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Un bel volume in-16 di oltre 600 pagine.

Prezzo L. 4.

Si spedisce *franco* per posta contro *vaglia* postale.

MONTE DI PIETA' AD INTERESSE

DI TORINO

Lunedì, 22 aprile corr e nei giorni successivi, avranno luogo gl'incanti per la vendita dei pegni fattisi nel mese di settembre scorso, che non verranno riscattati o rinnovati.

OSASIO (*mandamento di Pancalieri*)

È vacante la condotta medico-chirurgica, collo stipendio di L. 1 000 pel servizio dei poveri. — Dirigersi al Sindaco fra tutto il corrente mese.

Obbligazioni dello Stato del 1834

Si assicurano contro l'estrazione al Pari della fine del corrente mese, mediante L. 6 caduna.

N. BIANCO e COMP., *Via San Tommaso, num. 16.*

Undecimoultimo anno d' estrazione:

VENDITA di *vaglia* di Obbligazioni dello Stato (creaz.ne 27 maggio1834), da estrarsi dall'Amministrazione del Debito Pubblico il 30 aprile1861: 1. premio L. 50.000; 2. L. 15,000; 3. L. 10,000; 4. L. 8,000; 5. L. 940. — Recapito alla Drogheria Achino, piazza S. Carlo, n. 2, Torino. Contro *Buono* postale di L. 29 si spedisce *franco* ed assicurato.

ORDINE MAURIZIANO

AFFITTAMENTI

per anni 12 dei poderi *Parpaglia, Piniere, Ceppea* e *Torrione*, dipendenze della commenda magistrale di Stupinigi, in 7 lotti, da esporsi all'asta addì 4 maggio prossimo, ore 10 di mattina, in Torino, nella sala delle adunanze dell'ecc.mo Consiglio di dett' Ordine, via Basilica, n. 12, sotto le condizioni contenute nel relativo capitolato d'oneri, visibile assieme ai piani geometrici e descrizione dei beni e fabbricati componenti ciascun lotto, in Torino negli Uffici della R. Segreteria del Gran Magistero e presso l'Economo della Commenda a Stupinigi.

ACQUA DI FUOCO

Dieci anni d'infallibile successo

Linimento pei cavalli approvato dalla Regia Scuola Veterinaria di Torino, per rimpiazzare il fuoco senza lasciar traccia alcuna.

Preparasi esclusivamente dall' inventore E. Mazzucchetti in Torino.

Il deposito è stabilito presso i sigg. Stura, Comolli e Comp., droghieri, via della Provvidenza, n. 4, Torino.

ZOLFO per inzolforare le Viti

GUANO VERO DEL PERU'

Dai Fratelli Arnosio, droghieri, via di Po.

F.lli GERVAIS d'Anduze (Gard)

SEME DI BACHI

DI ANATOLIA

I BOZZOLI e le FARFALLE di quest'anno ottenuti da questo seme nello Stabilimento di Cavaillon, sotto il patrocinio del Governo francese e della Camera di Commercio di Lione, sono visibili presso E. Creté, via Lagrange, n. 19, Torino.

Resoconto generale delle esperienze del 1861.

» I signori Gervais sono giunti all'altezza » della loro riputazione di sericoltori co- » scienziosi; le loro semenze hanno ottenuto » il numero primo di riuscita, e quattro » provenienze hanno dato dei bozzoli della » migliore qualità. »

Cavaillon, 25 marzo 1861.

A. JOUVE e ED. MERITAN.

CROVATTO BENEDETTO

Veneziano

Costruisce Pavimenti alla Veneziana, sì semplici che con ornati ed a mosaico, a discretissimi prezzi, con garanzia.

Borgo Po, casa Bertola, n. 4, Torino.

DA VENDERE

Corpo di CASA, via d' Angennes, n. 44, casa Lisa, ora eredi Tronselli.

Recapito dal sign r Tronselli Francesco, via del Soccorso, n. 8, piano primo.

DA VENDERE

CASINO di campagna composto di 6 camere, con due giardini, cinto di muro, presso il castello di Rivoli, con cisterna in terra. — Dirigersi dal proprietario a Torino, via S. Francesco d'Assisi, n. 24, piano 1.

DA AFFITTARE

N.° 7 o 10 CAMERE, ridotte a nuovo, in via del Deposito, num. 9, piano nobile.

UNICA FABBRICA

approvata con superiore autorizzazione DI SCIROPPO E TAVOLETTE DI TAMARINDI *preparati con metodo d'invenzione di* FILIPPO VIORA

Depositi presso i signori Farmacisti delle seguenti città:

Torino, Taccouls. *Alessandria*, Origlio. *Cagliari*, Marramaldo. *Genova*, Gambaro. *Cuneo*, Emina. *Cherasco*, dall'inventore, e da altri i più coronati da continuo favorevole smercio TRIESTE.

Per andare al riparo della contraffazione, che potrebbe essere fatta con metodo pernicioso e per essere il suo metodo lungo e dispendioso, il fabbricante ha giudicato opportuno di fare le spedizione delle Tavolette in carta a ciò litografata, sigillata con stemma gentilizio e cifra, come la sola da prestarsi fede.

La vendita si fa sempre, come pel passato, in pacchetti di grammi 102 47 - a Ln. 1 20

Detti di grammi 307 40 - a » 3 —

Ogni altra forma, tanto in scatole che diversamente, come suolsi praticare da contraffattori, a nome del proprietario, è esclusa.

Il Sciloppo di Tamarindi con gomma arabica trovasi in bottiglie di cristallo da 1/4 di litro a Ln. 2 50, parimente sigillate con stemma gentilizio.

AVIS

M. Delacoste François a cessé, à dater du 1 r janvier dernier, les fonctions de procureur près le tribunal de Bonneville (Haute-Savoie).

Esclusivo deposito all'ingrosso

DI ESSENZA D'ACETO

della premiata fabbrica nazionale di **Maurizio LASCHI**, di Vicenza *presso* M. BELLOC *e* COMP. *Via Alfieri, num. 10, Torino.*

FABBRICA DI DECORAZIONI

NAZIONALI ED ESTERE

massimo buon prezzo

Da Pernetti, Doragrossa, num. 2, piano 2.

Dai **FRATELLI TALUCCHI** *vi aLagrange, num. 13,*

DI SEME BACHI

della Toscana, proveniente da regioni sane.

VIGNA DA VENDERE

sul territorio di Torino (presso Reaglie) con casa civile e rustica distante chilom. 6 circa dalla capitale, di ettari 5, are 32, strada carrozzabile — Dirigersi per le trattative dal sig. Giovanni Bursio, via Alfieri, num. 10, Torino.

MARX

Negoziante di Cavalli

Annunzia, che per lunedì 15 corrente gli arriverà un trasporto di Cavalli Inglesi sì da sella che da carrozza.

CASA DA VENDERE

solidissima, nel centro di Torino, della rendita di L. 24,000 circa. Recapito al sig. not. Teppati, via Arsenale, n. 6.

DA AFFITTARE O DA VENDERE

Villa *Il Cardinale*, sui colli di Testona, presso Moncalieri, di 28 membri compresi 2 vasti saloni, cappella, scuderia o rimessa. Recapito, via Lagrange, 25, piano nobile.

DA VENDERE

CASA di campagna, detta la *Torre del Pilone*, sui colli di Torino, in vicinanza del Borgo della Madonna del Pilone, composta di 10 camere, cantina, scuderia, rimessa, alloggio pel contadino e stalla, unitamente ad ett. 2, 88 (giorn. 7, 63) di beni, parte vignati, parte a prato e boschi, con strada carrozzabile e comoda.

Per le opportune informazioni dirigersi all'ufficio del procuratore capo avv Durandi, via Consolata n. 8, in Torino.

DA AFFITTARE *al presente in casa Trivella, accanto alla bealera dei molini di Dora*

Tre CAMERONI uniti o separati, e varie camere, con edificio ad acqua, già ad uso di rocca o torcitoio da seta. — Recapito al negozio di tappezzerie di carta in via Basilica, accanto all'Ospedale Mauriziano.

NOTIFICANZA

Il notaio Ferdinando Ferreglio, alla residenza di Torino, il quale ha il suo ufficio in casa Girardi, via Santa Maria, num. 7, piano 2.o, trovasi depositario dei minutari del fu notaio Ignazio Scaravelli, di cui già era stato praticante.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.

Con sentenza ossia provvedimento del tribunale d l circondario d' Acqui, 9 marzo corrente anno, il mandò prima d'ogni cosa assumersi informazioni, a mente della legge sul proposito dell'assenza instata da Giovanni Vi a, residente a Vaglio, del di lui fratello G useppe Villa, nato e domiciliato a Vaglio, ed ivi scomparso.

Acqui, 23 marzo 1861.

Caus. Giuseppe Delguidi.

GIUDICIO DI PURGAZIONE.

Per gli effetti previsti dall'art. 2307 ultimo alinea del cod. civ., si deduce a notizia del pubblico, che il signor Giovanni Battista Rev one, attualmente dimorante nella città di Torino, il quale con atto delli 2 febbraio 1859, rogato Nerenda, acquistava gli stabili ivi descritti, da Carlo Risso fu

Società di Credito Industriale e Commerciale

IN ITALIA

E. PÉGOT-OGIER e COMP.

I signori Azionisti della Società di Credito Industriale e Commerciale in Italia, sono avvisati che a termini dello Statuto l'adunanza generale annua degli Azionisti è convocata per l'ultimo giorno d'aprile, alla sede sociale in Torino, palazzo Birago, via Vanchiglia, n. 6, onde procedere alla votazione sull'ordine del giorno:

1. Resoconto del Gerente.
2. Nomina del Consiglio di sorveglianza.
3. Modificazione agli Statuti.
4. Inventario ed approvazione dei conti.

I sigg. Azionisti sono pregati di deporre i loro titoli prima del 25 corrente, sia a Milano, Piacenza, Parma, Cremona, Lodi, Torino, ai rispettivi banchi della Società.

Sarà loro rimesso in contraccambio una ricevuta che loro servirà di biglietto d'ingresso.

La seduta comincierà ad un'ora pomeridiana.

Il Gerente E. PÉGOT-OGIER.

SEME BACHI DI MACEDONIA

a prezzo conveniente. — Per partite di qualche entità si garantisce un raccolto minimo di due miriagrammi ogni oncia, col deposito del prezzo della semente, o la si accorda da allevare a prodotto. Si vende sulle tele munite del bollo del R. Console, e da attestato che prova la sua provenienza, l'accurata confezione e la scelta qualità dei bozzoli gialli.

Torino, via Finanze, n. 1, piano primo, angolo di via Nuova, vicino all'*Hôtel Meublé*, all'Ufficio del *Monitore*.

RISTORAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO INDEBOLITO

per fatiche, occupazioni o malattie gravi colle Pillole del Dottor RICHARD

Rimedio infallibile per tutti coloro che hanno compromessa la loro salute con eccessi di piaceri, con assuefazioni segrete, che soffrono polluzioni notturne od impotenza, anche per età avanzata, ecc. ecc. — *Prezzo di una scatola coll'istruzione L. 12.*

Si vende in Torino nella farmacia Depanis, via Nuova, vicino a piazza Castello.

Giovanni, da Neive, ottenne dall'ill.mo sig. presidente del tribunale di circondario d'Alba, decreto in data delli 18 scorso mese di febbraio, con cui venne deputato l'usciere presso il lodato tribunale, Pompeo Rossano, per le notificazioni di cui parla l' art. 2306 del cod. civ., e che tali notificazioni vennero eseguite come dai verbali dell 27 scorso marzo e primo corrente mese.

Alba, 3 aprile 1861.

Angelo Baretta p. c.

BANDO GIUDIZIALE.

Il segretario della giudicatura d'Avigliana, sottoscritto e specialmente delegato dal signor giudice di questo mandamento, con ordinanza 30 prossimo passato marzo, rende noto al pubblico, che egli sull'istanza di Revigliono Antonio, carradore, domiciliato nel presente territorio, ed in odio del sig. Serafino Mori, in ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, procederà alle ore 8 antimeridiane del giorno di mercato, giovedì 18 volgente aprile e sul luogo stesso dove i seguenti oggetti trovansi depositati, cioè nella regione Perrusera su queste fini, alla vendita per mezzo de' pubblici incanti, cioè di num. 82 tra paradossi, capriate e remme di diverse dimensioni e qualità di legno, più 6,000 tegole, due cumuli di tronchi di malegine, pure di diverse dimensioni ed in numero di 158, più 100 codighe di legno, e finalmente 10 tronchi di malegine, stato il tutto estimato a L. 600, come appare dall' atto di pignoramento in data 12 marzo predetto.

La vendita si farà all'ultimo miglior offerente e a pronti contanti.

Avigliana, 12 aprile 1861.

L. Moine segr. delegato.

TRASCRIZIONE.

Con atto 19 marzo 1861, seguito al rogito del notaio sottoscritto, Biagio Giraudo fu Chiaffredo, nativo di Bibiana, e domiciliato a Fenile, vendeva al signor medico Luigi Ratti fu signor Giuseppe, nato e domiciliato a Bibiana, per il complessivo prezzo di lire 24,385, un corpo di cascina posto in territorio di Fenile, sezione B, ai nn. del piano 73, 77, 90, 93, 94, 95, 96, 99 e 100, e di sezione 126, 127, 133, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 170, 181 e 128, del quantitativo di ettari 7, are 17, centiare 56, in giusta misura.

Con altro instrumento 23 pure passato marzo, esiandio rogato al sottoscritto, lo stesso Biagio Giraudo fece vendita al prefato signor medico Ratti, per il corrispettivo di L. 1,000, di una pezza alteno di are 76 circa, situata pure in territorio di Fenile, sezione B predetta, al numero di sezione 35 e del piano 18.

Gli atti sudetti per gli effetti previsti dalla legge sono stati trascritti all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Pinerolo il 30 marzo 1861, al vol. 32, art. 248 e 249.

Bibiana, 7 aprile 1861.

Giuseppe Danesio not.

TRASCRIZIONE.

Per gli effetti prescritti dall'art. 2303 del codice civ., venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Pinerolo il 30 marzo 1861, al volume 32, art. 250, l'atto 22 febbraio 1861, ricevuto dal notaio sottoscritto, portante vendita da Domenico Bernardo Masselli fu Giuseppe, nato e domiciliato a Bibiana, a favore delli Giacomo, Marcellino e Tommaso, fratelli Bertone di Bartolomeo, nati e residenti a Bagnolo, mediante il complessivo prezzo di L. 6900, di due pezze, una prato ed alteno l'altra, situate in territorio di Bibiana, regione Motte, a parte dei numeri di mappa 194 e 195 ed al numero 196, del totale quantitativo di ett. 2, 18, 4.

Bibiana, 7 aprile 1861.

Giuseppe Danesio not.

NEL FALLIMENTO

di Mosca, Andrea fu Carlo, capomastro muratore, residente al Vandorno, sobborgo di Biella.

Con verbale di ieri, il giudice commissario cav. Curlo, per la continuazione della verifica dei crediti, e deliberazione per concordato, fissò nuova adunanza nelle sale del tribunale di Biella, qual ff. di tribunale di commercio, alle ore 9 del mattino del 24 volgente mese.

Biella, 11 aprile 1861.

Coppa sost. segr.

SUBASTAZIONE

Sull' instanza del signor Poggio Giorgio Domenico, residente a San Giorgio Canavese, il tribunale di circondario d'Ivrea, con sua sentenza in data 19 febbraio 1861, debitamente notificata e trascritta, autorizzò la subastazione contro il signor Naretto Giuseppe fu Domenico, delle Villate, frazione di Mercenasco, dei beni infrascritti, fissando per l'incanto l'udienza dell 7 maggio prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, sul prezzo offerto dall'instante di L. 200 quanto al primo lotto, di L. 50 quanto al secondo, di L. 160 quanto al 3.o, di L. 75 quanto al quarto, di L. 45 quanto al quinto, di L. 40 quanto al sesto, da pagarsi in un coll'aumento, come verrà ordinato dal tribunale.

Stabili a subastarsi situati sul territorio di Mercenasco, borgata delle Villate.

Lotto 1.

Casa nel recinto delle Villate, composta di cucina con camera superiore, ala avanti, tettoia e stalla in fondo dell'ala, con fenile e camera sopra la stalla, ai numeri 2337, 2333, coerenti il tutto a levante Giovanni Biei, l'ala comune e la tettoia dell' assente Naretto Michele, a mezzodì la stalla grande, a sera Giovanni Cometto, ed a notte Biei Antonio, di are 3, cent. 5.

Lotto 2.

Alteno e bosco, regione Monticello, al num. 2961, di are 9, cent. 14, coerenti Naretto Rosso Giovanni, la via vicinale, Giovanni Cometto e Michele Naretto.

Lotto 3.

Campo, regione Ambroggio, al numero 3494, di are 16, cent. 57, coerenti la via vicinale, Luigi Ponzetto, Luigi Naretto e Ponzetto Domenico.

Lotto 4.

Campo, regione Zonchetti, al num. 1874, di are 8, coerenti Naretto Rosso Giovanni, Fassola Giacomo, Ponzetto Domenico e Torreano Giuseppe.

Lotto 5.

Bosco, regione Valasse, al num. 3554, di are 31, cent. 35, coerenti Domenico Naretto, Marchisio Andrea Naretto fu Guglielmo.

Lotto 6.

Alteno, regione Ribauchiero, al numero 3819, di are 5, cent. 33, coerenti Cometto Giovanni, la via vicinale, l'assente Michele Naretto.

Ivrea, 28 marzo 1861.

Vella caus.

SUBASTAZIONE

Sull'instanza del signor Pietro Stecchini di Cuneo, con sentenza del tribunale di circondario di Mondovì, 4 andante marzo, si ordinò l'espropriazione forzata per via di subastazione, contro il sig. avv. Pietro e capitano Felice, fratelli Eula e loro sorella Giovanna, questa qual terza possessore, di un corpo di casa con prato e giardino all'inglese posti in Mondovì Breo, in due lotti, del quali sarà aperto l'incanto sui prezzi offerti dall'instante di L. 6000 pel lotto 1.o e di L. 1000 pel secondo, da riunirsi però i lotti in un solo, dopo esperimentato l'incanto in lotti separati, per essere deliberati a lotti uniti in caso di ulteriore aumento, e per l'incanto si fissò l'udienza dello stesso tribunale del 10 maggio prossimo.

Mondovì, 10 marzo 1861.

Bellonò proc.

INCANTO

Il tribunale del circondario di questa città, con sentenza 27 ultimo febbraio, ammise la richiesta d'incanto fatta per parte della ragion di negozio Donato Levi e figli, stabilita a Carrù, degli stabili posti sul territorio di Farigliano, ed alienati da Sardo Giorgio fu Bartolomeo, con instrumento 3 settembre 1855, al signor Bruno Domenico fu Carlo, ambidue dello stesso luogo di Farigliano, e fissò per il relativo incanto l'udienza dello stesso tribunale delli 8 prossimo maggio, ore 11 antimeridiane, l'incanto avrà luogo in un sol lotto e si aprirà sul prezzo di L. 11000, alle condizioni inserte nel relativo bando stampato.

Mondovì, 28 marzo 1861.

Biengini sost. Biengini.

TRASCRIZIONE.

Fotto il 22 marzo 1861, venne trascritto alla conservatoria di Pinerolo, al volume 32 delle alienazioni, art. 242, l'atto 19 febbraio 1861, rogato Olivero notaio a Cumiana, insinuato a None il 14 stesso mese di marzo, num. 141 d'ordine, portante vendita dal signor Giovanni Battista Lanza fu Felice, al signor Ignazio Biccino fu Antonio, di una pezza campo in territorio di Cumiana, regione del Chiappè, del num. 2683 di mappa, del quantitativo di are 17, 21, 18, coerenti Filippo Chiaretta, eredi di Lorenzo Tarinetto, il signor compratore e la moglie di Giovanni Battista Michetto, pel prezzo di L. 339, cent. 35.

SUBASTAZIONE.

Nel giudizio di subastazione instituito da Pietro Oglina, residente a Piossasco, contro Anna, Carlo, Giovanni e Carlotta, fratelli e sorelle Gastaldi, residenti a Borgone e Villarfocchiardo, il tribunale di circondario di Pinerolo, colla sua sentenza 5 marzo ultimo, autorizzò la vendita al pubblico incanti in un sol lotto degli stabili descritti nell'atto di comando primo antecedente generale, dell'usciere Bergaglio, consistenti in casa e giardino a Castagnole Piemonte, di are 6, 37, 241, sul prezzo offerto dall'instante di L. 820, e colle condizioni proposte nell'atto di susseguita citazione 7 febbraio prossimo passato, e fissò a tale effetto la sua udienza di un'ora pomeridiana, delli 7 maggio prossimo venturo per l'incanto.

Pinerolo, 5 aprile 1861.

Samuel Augusto p. c.

NOTIFICANZA DI CITAZIONE.

Con atto 10 corrente aprile, dell' usciere Giuseppe Costa, il Bonardel Augusto, già domiciliato a Mentoulles, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, venne citato assieme alli suoi fratelli e sorelle Giuseppe Donato, Isidoro, Francesco Camillo, Federico, Giulia, Vittoria, Ambrogio, Maria Claudia, Maria Teresa e Maria Petronilla, a comparire sommariamente avanti il tribunale del circondario di Pinerolo, all'udienza pubblica delli 30 corrente aprile, ore una pomeridiana, per vedersi autorizzare la vendita per via di subasta degli stabili ivi descritti, siti sul territorio di Mentoulles, alli patti proposti.

Pinerolo, 11 aprile 1861.

Darbesio proc. capo.

GRADUAZIONE.

Sull'instanza del signor Giani Giovanni Battista, residente in Torino, con provvedimento del signor presidente di questo tribunale di circondario, delli 27 marzo ultimo passato, si dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo dello stabile subastato, a pregiudicio della Maria Fortunata Muttis, moglie di Giovanni Giacomo Castellana, residente a Dronero, consistente in una pezza campo, sita sul territorio di Envie, al numero di mappa 178, della superficie di ettari 2, are 5, cent. 78, e stato con sentenza di questo tribunale delli 12 febbraio 1861 deliberato al signor Segre Ezechia Bonaiut, di questa città, per lire 1220, venne commesso pel detto giudicio il signor giudice Denina, e si ingiunsero tutti li creditori a produrre e depositare presso la segreteria le loro motivate domande di collocazione entro il termine legale di giorni 30 successivi alla notificazione dello stesso provvedimento.

Saluzzo, 4 aprile 1861.

Reynaudi Angelo proc.

SUBASTAZIONE.

Nel giudicio di subastazione provocato dalla Maddalena Cerovetti, ammessa al beneficio dei poveri, nanti il tribunale del circondario di Varallo, contro de' signori avv. Giuseppe Pio, Giacomo e Carlo Amedeo fratelli Gilardone, tutti di Varallo, questi quali eredi beneficiati, si fa con sentenza del sullodato tribunale delli 23 febbraio prossimo passato, ordinata la espropriazione forzata dello stabile prativo, già di spettanza del fu Carlo Giuseppe Boggio, situato in questa città, nella regione a San Grato, del quantitativo di are 25 e centiare 10 e pegli incanti venne fissata l'udienza di detto tribunale delli 11 maggio prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, da seguire sulle basi e condizioni di cui nel relativo bando in data d'oggi, quali verranno aperti sul prezzo offerto di L. 1317, 76.

Varallo, 13 marzo 1861.

Caus. Carlo Tonetti padre p. c.

FALLIMENTO

di Destefanis Luigi, già oste in Vercelli, sotto l'insegna del Bel Giardino.

Il segretario del tribunale del circondario di Vercelli, ff. di quello di commercio, previene tutti i creditori del fallito suddetto Destefanis Luigi, che il signor giudice commissario di detto fallimento, con sua ordinanza del giorno d'oggi, mandò al medesimi di rimettere entro il termine di giorni 20 per coloro che dimorano in questa città; coll'aumento di un giorno per ogni 5 miriametri di distanza, per quelli che hanno il loro domicilio in altri luoghi de' Regii Stati, i loro titoli di credito con una nota su carta bollata indicante la somma per cui si propongono creditori al Carevana Giovanni panattiere e Castino Giovanni, amendue di Vercelli, sindaci definitivi del fallimento stesso, qualora non amino meglio di fare tale consegna alla segreteria di detto tribunale, e di comparire quindi personalmente o per mezzo di un mandatario, avanti il prefato signor giudice commissario e nella sala d'udienza del più volte ripetuto tribunale, alle ore 9 antimeridiane del 10 prossimo venturo maggio, onde procedere alla verificazione dei crediti e prendere quelle altre deliberazioni che saranno del caso.

Vercelli, 9 aprile 1861.

N. Celasco segr.

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.